



36867/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. sez.
Oronzo De Masi	- Relatore -	UP - 28/06/2016
Enrico Manzoni		R.G.N. 4319/2016
Enrico Mengoni		
Carlo Renoldi		

10
2038

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

LP, nato a **X** il 1947

avverso la sentenza del 14/5/2015 della Corte di Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

udito il difensore, avv. Raffaella Spagnolello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 14/5/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato LP colpevole del reato p. e p. dall'art. 527 c.p. - perché dopo aver estratto il proprio membro si masturbava in corrispondenza del passaggio delle studentesse - e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione convertita in euro 3.420,00 di multa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore fiduciario.

Con un primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c. 1, lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. nonostante la particolare tenuità del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale, la circostanza che l'atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità, dopo il tramonto (alle ore 18,30 del 7 di dicembre) e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava la intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse.

Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, c. 1, lett. e) c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, va rilevata l'intervenuta *abolitio criminis*, per effetto dell'art. 2 comma 1, lett. A) D.Lgs 15 gennaio 2015, n. 8, del reato di atti osceni di cui all'art. 527 c.p. (Capo B), in quanto il fatto è ora soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e, ai sensi del successivo art. 9 citato, deve farsi luogo alla trasmissione, all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Ne consegue, che la sentenza impugnata *in parte qua* va annullata senza rinvio, perché il fatto di cui sopra non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione dell'aumento di pena di mesi due di reclusione applicato per la continuazione con il reato contestato al capo A) dell'imputazione.

Deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di competenza.
Così deciso in Roma il 28 giugno 2016.

Il Consigliere estensore
Oronzo De Masi



Il Presidente
Luca Ramacci



CASSAZIONE.net